

COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA

(Provincia di Catania)

STATUTO

(Approvato dal consiglio comunale con delibera n. 4 del 19 febbraio 1993, esitata favorevolmente dal CO.RE.CO. di Catania nella seduta del 30 aprile 1993. al n. 18625 - pubblicato nel suppl. straordinario n. 2 della GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) N. 40 del 28-8-1993).

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Comune di Castiglione di Sicilia è un ente locale autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica, dallo statuto e dalle leggi della Regione Sicilia, rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il territorio del Comune comprende la parte del suolo nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'art 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica e confina con il territorio dei comuni: Randazzo, Roccella Valdemone, Moio Alcantara, Francavilla di Sicilia, Motta Camastra, Graniti, Gaggi, Giardini Naxos, Calatabiano, Piedimonte Etneo Linguaglossa e Sant'Alfio. Il comune di Castiglione di Sicilia comprende il capoluogo, le frazioni di Rovittello, Solicchiata, Passopisciaro, Verzella, Grava e Mitogio ed i nuclei abitati di Vena Imperi, Ficarazzi e Cerro.

La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto del Comune.

Il rapporto tra il Comune, la Regione, la Provincia regionale e gli altri enti locali si ispira ai principi di autonomia, di decentramento, di partecipazione ed al metodo della programmazione.

Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente statuto.

L'azione amministrativa è svolta secondo criteri di partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ai procedimenti amministrativi, di imparzialità, di trasparenza di razionalità e di immediatezza nelle procedure al fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi e contrastare qualsiasi infiltrazione della malavita organizzata nella vita dell'ente locale.

Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.

Il Comune partecipa alla formulazione della programmazione economica e sociale regionale e ne attua gli obiettivi.

Il Comune promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunità, l'effettività del diritto allo studio alla cultura ed alla educazione permanente e ricorrente, l'integrazione e la valorizzazione di tutti i gruppi regionali presenti secondo i criteri della tutela e salvaguardia ambientale e della valorizzazione delle risorse culturali, storiche ed artistiche della città.

Il Comune pone in essere ogni azione per garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini e in particolare per i giovani anche in collaborazione con le organizzazioni del volontariato.

Il Comune promuove azioni positive per favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, anche attraverso la promozione di tempi e modalità dell'organizzazione di vita adeguati alle esigenze dei cittadini, delle

famiglie, delle lavoratrici anche istituendo una commissione per le pari opportunità tra i sessi.

Il Comune promuove ogni azione per l'educazione alla pace e il rigetto di ogni azione di guerra tra i popoli.

La sede comunale è stabilita nel capoluogo, piazza Lauria n.1.

Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse.

Il gonfalone e lo stemma del Comune di Castiglione di Sicilia sono quelli storici. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

ART. 2 FUNZIONI

La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito territoriale.

Il Comune è l'ente che rappresenta la comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e ne tutela le specificità culturali e socio-economiche.

L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente statuto.

ART. 3 RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITÀ

Il Comune cura gli interessi della comunità per ciò che attiene all'ambito di rispettiva competenza secondo il proprio ordinamento.

Il Comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione del territorio.

Spetta al sindaco l'iniziativa giurisdizionale per la difesa degli interessi del Comune e per la resistenza in giudizio.

Spetta al sindaco intraprendere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici e privati che nell'esercizio delle loro competenze abbiano prodotto violazioni di interessi della comunità.

ART. 4 ALBO PRETORIO ED INFORMAZIONE

Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

Nel municipio sono previsti appositi spazi, facilmente accessibili, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia oggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il segretario comunale, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.

Al fine di garantire a tutti i cittadini una pubblicità adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.

Il Comune nella sua organizzazione deve prevedere la creazione di un apposito ufficio per i "diritti dei cittadini.

ART. 5 STATUTO

Il Comune determina il proprio ordinamento nello statuto nell'ambito delle norme costituzionali, dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dallo statuto e dalle

leggi della Regione Sicilia. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

Il procedimento per le modifiche dello statuto segue la procedura prevista dall'art. 4 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepito dall'art. 1, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, ivi comprese le riforme riguardanti le forme di preventiva consultazione popolare.

ART. 6 REGOLAMENTI

I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal consiglio comunale, al quale spetta anche l'esclusiva competenza di modificarli ed abrogarli.

La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto e dalle leggi.

I regolamenti, dopo il positivo esame dell'organo regionale di controllo, sono pubblicati per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e vengono inseriti nella raccolta ufficiale dei regolamenti del Comune.

Il Comune emana regolamenti di organizzazione e di esecuzione:

- a)** sulla propria organizzazione;
- b)** per le materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;
- c)** nelle materie in cui esercita funzioni.

Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.

Gli atti amministrativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.

ART. 7 TRASPARENZA E LOTTA ALL'ATTIVITÀ CRIMINALE

I regolamenti comunali dovranno tradurre in norme le indicazioni contenute nella circolare del 19 gennaio 1991 dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa avente per oggetto: "attività normative degli enti locali al fine del contrasto alle infiltrazioni mafiose", che suggerisce norme in materia di rapporti con la pubblica amministrazione su: l'ordine cronologico di trattazione degli appalti; la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi; la concessione di contributi o di interventi assistenziali; la scelta dei componenti della commissione edilizia; la programmazione e la priorità delle opere da seguire; l'istituzione di albi permanenti di appaltatori e di fornitori per le opere di manutenzione in economia; l'istituzione del principio di rotazione per le attività di progettazione, consulenza e collaudo.

ART. 8 ORDINANZE

Il sindaco può emanare atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione e l'applicazione di norme legislative, statutarie e regolamentari.

L'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti devono essere adeguatamente motivate e limitate al tempo in cui permane la necessità.

Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere pubblicate all'albo pretorio per almeno dieci giorni. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.

Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE - TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

ART. 9
TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Le disposizioni del presente capitolo dello statuto comunale si applicano, fatta eccezione per l'esercizio del voto nei referendum oltre ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Castiglione di Sicilia:

- a) ai cittadini residenti nel Comune di Castiglione di Sicilia non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- b) ai cittadini residenti in Castiglione di Sicilia ma che nel Comune esercitano la propria attività di lavoro o di studio certificata secondo le norme regolamentari;

Il Comune riconosce i bambini e i giovani come risorsa preziosa per la comunità. Contribuisce insieme alle famiglie, alla scuola e agli altri soggetti preposti, alla loro educazione civile. Considera il diritto allo studio prerogativa inalienabile ed assicura la più ampia partecipazione dei giovani alle scelte della comunità locale.

ART. 10
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Il Comune riconosce all'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione responsabile dei cittadini alla vita sociale e politica.

Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento.

In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del consiglio comunale, nonché del provvedimento riguardante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati.

Il Comune si impegna a realizzare un apposito ufficio per le informazioni ai cittadini.

ART. 11
INIZIATIVA POPOLARE

I cittadini esercitano iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale presentando un progetto redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di un ventesimo di sottoscrizioni raccolte nei tre mesi precedenti al deposito.

Il consiglio comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare entro tre mesi dal deposito.

Il primo firmatario del progetto può intervenire alla seduta del consiglio comunale per illustrarla.

ART. 12

FORME ASSOCIATIVE, RAPPORTI CON IL COMUNE E DIRITTO DI UDIENZA

Il Comune valorizza, secondo le finalità loro proprie, le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato assicurandone la partecipazione all'attività pubblica e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.

In particolare le organizzazioni del volontariato, comunque costituito, potranno svolgere le loro attività di intervento anche nell'ambito della consulta permanente del volontariato istituita dal consiglio comunale.

Il Comune è altresì impegnato a tenere conto nella propria attività delle iniziative promosse con la collaborazione delle organizzazioni del volontariato.

Apposito regolamento istituirà un albo aggiornato annualmente ove verranno iscritti, a domanda, gli organismi associativi operanti nel Comune e stabilirà le modalità per l'esercizio del diritto di udienza.

Il consiglio comunale " istituisce " consulte di settore su tematiche di interesse locale. La composizione, le attribuzioni e il funzionamento saranno disciplinati in apposito regolamento.

Il consiglio comunale, tenendo conto della variegata " realtà " del territorio comunale, istituisce consulte comunali per aree omogenee.

Tali consulte assicurano la rappresentazione degli interessi frazionali ed attraverso il proprio presidente hanno accesso ai lavori del Consiglio comunale ed essere sentiti dalla giunta municipale quando si trattino problemi delle rispettive frazioni e comunque di piani di sviluppo del territorio comunale. La composizione di tali consulte sarà regolata dal regolamento comunale che disciplinerà la materia.

ART. 13

REFERENDUM CONSULTIVO

Il consiglio comunale può promuovere, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, referendum popolari consultivi relativi ad atti generali di propria competenza, con l'eccezione:

- a) bilancio e conto consuntivo;
- b) di provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
- c) di provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
- d) di provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permuta, appalti e concessioni;
- e) di provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende o istituzioni.

Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa, sul medesimo oggetto.

Il regolamento definisce le forme e le garanzie per un effettivo esercizio di quanto previsto nel presente articolo.

ART. 14

REFERENDUM CONSULTIVO DI INIZIATIVA POPOLARE

Il sindaco indice il referendum consultivo di iniziativa popolare quando sia stata depositata presso il consiglio comunale una richiesta che rechi almeno un decimo di sottoscrizioni tra gli aventi diritto, raccolte nei tre mesi precedenti.

Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del consiglio comunale, e con eccezione degli atti per i quali è inammissibile il referendum consultivo, nonché:

- a) dei provvedimenti inerenti le elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
- b) dei provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
- c) degli atti relativi a imposte e tasse, rette e tariffe;
- d) dei bilanci preventivi e consuntivi;
- e) degli atti inerenti la tutela di minoranze etniche e religiose.

Se, prima dello svolgimento del referendum consultivo di iniziativa popolare, gli organi del comune competente abbiano deliberato sul medesimo oggetto, il consiglio comunale a maggioranza dei due terzi decide se il referendum non debba avere più corso o se debba svolgersi, eventualmente, disponendo una nuova formulazione del quesito.

La discussione e le determinazioni sul risultato del referendum devono essere effettuate dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla proclamazione dell'esito della votazione.

ART. 15 DISPOSIZIONI SUL REFERENDUM

Il regolamento determina le modalità per lo svolgimento dei referendum, per l'informazione dei cittadini e per la partecipazione di partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.

Non è consentito lo svolgimento di più di due referendum consultivi e di due referendum consultivi di iniziativa popolare in un anno da svolgersi nel periodo tra il 15 aprile e il 15 giugno di ogni anno. Nel caso in cui siano state presentate più richieste di referendum consultivi di iniziativa popolare, si segue l'ordine di deposito presso il consiglio comunale.

I referendum sono indetti dal sindaco.

ART. 16 DELEGAZIONI COMUNALI

Nelle frazioni di Solicchiata e Passopisciario sono istituite le delegazioni comunali di stato civile. Nelle predette frazioni il sindaco può conferire specifiche deleghe agli assessori e/o consiglieri comunali o a cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Nelle frazioni di Rovittello, Verzella, Grava e Mitogio potranno essere costituiti uffici di recapito di servizi comunali.

L'orario di apertura al pubblico è fissato con delibera della giunta municipale.

Titolo III ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I DEFINIZIONE DEGLI ORGANI

ART. 17 ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi elettivi del Comune: il consiglio comunale e il sindaco.

2. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione, di produzione normativa e di controllo politico - amministrativo.
3. Il sindaco è organo monocratico. Egli nella qualità di capo dell'amministrazione comunale è il legale rappresentante dell'Ente; per i servizi di competenza statale è Ufficiale di governo.
4. E' organo di nomina sindacale la giunta comunale che e l'organo collegiale di promozione, di iniziativa e di amministrazione del Comune.
5. Al sindaco, alla giunta e al consiglio si applicano le norme vigenti in materia di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione, decadenza e responsabilità.

ART. 18 OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alle disposizioni di legge, i componenti degli organi del comune devono astenersi dal prendere parte agli atti ai provvedimenti e alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, degli enti o aziende da esso dipendenti o soggette alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini al quarto grado o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Devono inoltre astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni di beni e servizi o appalti di opere del Comune o degli enti soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o tutela.
2. Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, anche al segretario comunale ed al vice segretario.
4. L'obbligo di astensione non opera in tutti i casi in cui l'organo sia chiamato ad esprimere la determinazione conclusiva su argomenti di programmazione generale.

Capo II II CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza e di rimozione, sono regolate dalle leggi.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero di voti individuali di preferenza.
4. Nel caso in cui il consiglio venga a cessare per la perdita contestuale di almeno metà dei suoi componenti o per altra causa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la nuova elezione del consiglio avrà luogo entro novanta giorni.
5. La durata in carica del consiglio è rapportata al periodo residuo della carica di sindaco. Ove manchi meno di un anno per la cessazione della carica di sindaco la nuova elezione del consiglio è abbinata all'elezione del sindaco.
6. I poteri del consiglio vengono assunti da un commissario nominato secondo le modalità previste dall'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 16/63 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 20

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali rappresentano il comune senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento sul funzionamento del consiglio e composti da almeno 1/10 dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore.
3. Ai gruppi consiliari sono, come previsto dal regolamento, assicurate, per l'espletamento delle loro funzioni idonee strutture, fornite tendendo presente le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune. Fino a quando non saranno costituiti i gruppi e non ne sia stata data comunicazione scritta i capi gruppo saranno individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti individuali per ogni lista. Le funzioni della conferenza dei capi gruppo sono stabilite dal regolamento.
4. Il consigliere comunale esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio e può formulare interrogazioni e mozioni. Ai sensi dell'art 27 comma 1° della legge regionale 7/92 il sindaco è tenuto a rispondere alle interrogazioni, per iscritto ed entro trenta giorni dalla loro presentazione al segretario comunale, che una volta protocollate gliele trasmetterà. Le mozioni presentate da almeno tre consiglieri, saranno iscritte e discusse nella prima riunione consiliare utile, in cui il sindaco esporrà, la posizione dell'amministrazione. Il regolamento di cui al comma 2° del presente articolo potrà disciplinare altre forme e modalità di presentazione degli atti ispettivi.
5. Il consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie utili all'espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spese, copia degli atti deliberativi secondo le forme e i modi disciplinati dall'apposito regolamento.
6. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge e nei casi in cui l'argomento ne rappresenti la necessità e la opportunità.
7. Il consigliere comunale presenta le proprie dimissioni per iscritto al consiglio. Esse hanno efficacia immediata, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del consiglio stesso.
8. La decadenza della carica di consigliere per mancata partecipazione ingiustificata alle sedute consiliari è regolata dall'art. 173 dell'ordinamento amministrativo EE.LL..
9. Le indennità, lo status, il rimborso delle spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge. Ai medesimi si applica in via analogica il disposto dell'alt. 67 D.P.R. 268/87.
10. Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.
11. Per assicurare la massima trasparenza ciascun consigliere è tenuto, dall'inizio del suo mandato, agli adempimenti di cui alla legge regionale n. 128/82 relativi alla pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive. Tale adempimento è obbligatorio anche per i componenti delle aziende speciali, istituzioni etc. dipendenti dall'ente.

ART. 21 NORME DI FUNZIONAMENTO

1. Fermo restando il rispetto delle procedure previste per il rinnovo del consiglio comunale, apposito regolamento interno disciplina lo svolgimento dei lavori del consiglio comunale.
2. Il regolamento interno di cui al precedente comma 1° dovrà in ogni caso disciplinare:
 - a) la costituzione dei gruppi consiliari e la conferenza dei capi gruppo;
 - b) la disciplina delle sedute e della verbalizzazione;
 - c) la presentazione e le modalità degli atti ispettivi salvo quanto disposto al comma IV° dell'art. 38 del presente statuto;
 - d) l'organizzazione dei lavori del consiglio, anche attraverso la razionalizzazione temporale degli interventi.
3. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 2 resta in vigore il regolamento vigente se e in quanto compatibile con il presente statuto.

ART. 22 ADUNANZE E SEDUTE

1. La prima adunanza del nuovo consiglio è disposta dal presidente uscente entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di voti di preferenze individuali, al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea sino all'elezione del presidente
2. Sia nella prima adunanza sia in quelle successive, in caso di vacatio bisognerà procedere prioritariamente alla surroga dei consiglieri mancanti onde ripristinare il plenum del collegio.
3. La prima convocazione del consiglio comunale eletto per la prima volta secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/92, è disposta dal sindaco uscente entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta è presieduta dal consigliere anziano. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai commi precedenti, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale enti locali per il controllo sostitutivo.
4. Tutte le adunanze, con eccezione per le operazioni di giuramento, convalida, surroga e di elezione del presidente per le quali la presidenza è assunta dal consigliere anziano, sono presiedute dal presidente del consiglio o di chi ne fa le veci, come previsto dal 11° comma art. 19 della legge regionale n. 7/92,
5. Tutte le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento e comunque ogni qual volta si debbono esprimere giudizi morali su persone.

ART. 23 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente.

2. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice-presidente, e in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
3. Il consigliere che viene eletto presidente assume subito la carica subentrando nella presidenza dell'adunanza al consigliere anziano.
4. Compete al presidente:
 - a) convocare il consiglio comunale con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dare la precedenza alle proposte del sindaco;
 - b) fissare la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del consiglio nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto;
 - c) presiedere il consiglio e dirigerne il dibattito esercitando i poteri previsti dal regolamento per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni e per mantenere l'ordine ai sensi dell' art. 185 dell'O.EE.LL;
 - d) presiedere le commissioni consiliari con facoltà di delega;
 - e) convocare e presiedere le conferenze dei capigruppo consiliare, salvo facoltà di delega, con l'osservanza delle norme stabilite nell'apposito regolamento;
 - f) diramare l'avviso di convocazione e attivare le commissioni consiliari
 - g) garantire, nell'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto del regolamento, le prerogative e i diritti dei consiglieri assicurando il rispetto delle minoranze

ART. 24

SESSIONE E CONVOCAZIONE

1. Il consiglio è convocato e presieduto dal presidente in caso di assenza e/o impedimento dal vice presidente salvo quanto previsto per la prima adunanza dalla legge regionale n. 7/92 come esplicitato dall'art. precedente del presente statuto.
2. Il consiglio si riunisce di norma in sessione ordinaria tre volte l'anno: entro il mese di marzo in occasione della programmazione dei servizi e delle funzioni trasferite dalla Regione; entro giugno anche per l'approvazione del conto consuntivo; entro ottobre in concomitanza dell'approvazione del bilancio.
3. Il consiglio può riunirsi in sessione straordinaria in ogni altro periodo dell'anno:
 - a) per determinazione del presidente;
 - b) per richiesta del sindaco;
 - c) per richiesta di 1/5 dei consiglieri comunali. A tal fine i consiglieri richiedenti dovranno allegare all'istanza il testo delle proposte formalizzate ai sensi dell'art. 31 della legge n. 142/90.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) l'adunanza deve tenersi entro venti giorni dalla richiesta o dalla deliberazione. Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio sarà convocato dal vice presidente al quale, il segretario comunale darà tempestiva comunicazione. La reiterata ed ingiustificata omissione della convocazione del consiglio può comportare la revoca per entrambi con apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

4. Oltre ai casi sopra previsti il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari "ad acta".
5. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, dovrà essere consegnato dal messo comunale nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel Comune, con le procedure previste dall'art.135 e seguenti C.P.C, almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione ordinaria; almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione straordinaria; almeno ventiquattro ore prima per i casi di urgenza o per gli oggetti da trattarsi in

aggiunta all'ordine del giorno di una sessione già convocata. Il consiglio, qualora non riconosca gli estremi dell'urgenza, rinvia la trattazione ad altra data. Per il computo dei termini sopra richiamati si applica il disposto del primo, terzo e quarto comma dell'art. 155 C. P. C..

6. Negli stessi termini di cui al comma precedente, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dovrà essere pubblicato all'albo pretorio, a cura del segretario, e negli appositi spazi individuati dal regolamento.
7. l'ordine del giorno, che dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare, è predisposto " dal presidente che stabilisce l'ordine di discussione degli argomenti, tenendo presente gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco mentre per le altre sarà rispettato l'ordine di presentazione. Le proposte previste dall'art. 179 dell'O. A. E.E.LL. sono inserite nella prima sessione utile.

ART. 25 VALIDITÀ DELLE ADUNARNE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Il consiglio comunale è riunito validamente quando è presente il numero dei consiglieri previsto dall'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 salvo, che non sia necessaria una maggioranza speciale richiesta dalla legge, dal presente statuto o dall'apposito regolamento.
2. Per la validità delle adunanze si applicano le disposizioni dell'art. 30, della legge regionali 6 marzo 1986, n. 9, integrate da quelle del regolamento, che disciplinerà, altresì, la partecipazione di persona estranea al consiglio. Il numero legale sarà verificato ogni qual volta si dovrà procedere ad una qualsiasi votazione e solo qualora ne faccia richiesta uno dei consiglieri presenti.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti compresi gli astenuti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata o quando la votazione avviene con voto limitato; in quest'ultimo caso sono eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. Le votazioni saranno effettuate in linea generale ai sensi dell'art. 184 dell'O.A.EE.LL.. Sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica le delibere aventi per oggetto: regolamenti, bilancio, conto consuntivo, mutui a carico del bilancio, piani territoriali e urbanistici.
5. Le deliberazioni che comportino apprezzamenti e valutazioni sulle persone sono approvate a scrutinio segreto, salvo i casi previsti dalla legge. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati fra i presenti e tra i votanti.
6. I verbali delle sedute e quelle delle deliberazioni, che indicheranno gli interventi, i punti essenziali della discussione nonché il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta, saranno redatti a cura del segretario comunale, che si avvarrà del personale dell'ente e approvati nella seduta successiva alla loro pubblicazione, come previsto dal regolamento, che stabilirà anche le modalità di inserimento delle dichiarazioni di voto, di approvazione e di rettifica dei verbali.
7. Al consiglio comunale potranno intervenire, per essere sentiti su singoli argomenti dell'O.d.G. funzionari ed assistenti tecnici o legali anche esterni purché della loro presenza sia fatto apposito cenno all'ordine di convocazione o vengano ammessi ad intervenire con votazione a maggioranza semplice dei consiglieri comunali presenti. L'identificazione dei soggetti che interverranno al consiglio compete al presidente. Alle sedute di consiglio è tenuto a partecipare il sindaco, o un assessore da lui delegato. Il regolamento disciplinerà le modalità di partecipazione e di intervento, senza diritto di voto, del sindaco e della giunta.

ART. 26
COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di autorganizzazione, in conformità alle leggi e alle norme statuarie.
2. Il documento programmatico di cui all'art. 34 della legge n. 142/90 come recepito dalla legge regionale n. 48/91, costituisce il principale atto di indirizzo e la base per l'azione di controllo politico-amministrativo.
3. Il consiglio comunale adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto in particolare, ha competenza esclusiva limitatamente agli atti previsti, dall'art. 32 dalla legge n. 142/90 così come recepito e modificato dalla legge regionale n. 48/91.
4. Il consiglio comunale ha, altresì, competenza a deliberare, con voto limitato come previsto dalla legge o dal regolamento, le nomine di commissioni, comitati, organismi vari, i cui componenti debbono essere scelti fra nominativi segnalati da organi esterni e/o in cui deve essere garantita la presenza della minoranza. L'esercizio delle funzioni e delle competenze consiliari non può essere delegato.
5. Il consiglio comunale esplica le funzioni di indirizzo mediante risoluzioni e ordine del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente. Determina le scelte politico-amministrative con l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo, negoziale. Esercita altresì il controllo politico-amministrativo e la revisione economico - finanziaria, avvalendosi della collaborazione del revisore dei conti; l'istituzione delle apposite commissioni speciali come visto dal regolamento e l'istituzione di commissioni di indagine.
6. Il Consiglio nell'esercizio del proprio compito di controllo:
 - a) segnala all'assessorato enti locali, per l'applicazione del l'art. 40 della legge n.142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91, le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi previsti dal secondo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 7/92;
 - b) esprime le proprie valutazioni sulla composizione della giunta come previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92 nonché sui provvedimenti sindacali di revoca degli assessori;
 - c) esprime le proprie valutazioni sulla relazione semestrale sullo stato di attuazione del programma resa dal sindaco ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 7/92;
 - d) promuove la consultazione sulla rimozione del sindaco ai sensi e con le modalità di cui all'alt. 18 della legge regionale n. 7/92.

ART. 27
COMMISSIONE D'INDAGINE

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.
2. La commissione, nominata dal presidente del consiglio su designazione dei capigruppo, che designeranno anche eventuali sostituti, è composta da consiglieri comunali in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.

3. La commissione è presieduta dal presidente del consiglio o da un suo delegato che ne coordina l'attività, può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata relativi all'oggetto dell'inchiesta.
4. La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario e gli altri dipendenti, così come può sentire i terzi interessati dell'oggetto dell'indagine. Ha, inoltre, il diritto di accesso mediante esame ed eventuale copia, a tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, in possesso degli uffici comunali.
5. I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al consiglio della relazione finale che esporrà i fatti accertati ed i risultati dell'indagine escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa. I verbali della commissione saranno redatti dal vice segretario o da altro dipendente del Comune incaricato dal presidente.
6. Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.

CAPO III II SINDACO

ART. 28 ELEZIONE DEL SINDACO

1. Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali, come previsto dalle vigenti norme regionali in materia, che si applicano anche per i casi di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza. Per le operazioni elettorali e per la procedura di convalida si applicano gli artt. 8, 9, 10 e 11 della legge regionale n. 7/92: le norme vigenti in materia elettorale si applicano tenendo conto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/92.
2. Il sindaco presta giuramento dinanzi al prefetto della provincia.
3. In caso di cessazione della carica del sindaco per decadenza, dimissione o morte si applicano le norme dell'art. 16 della legge regionale n. 7/92.
4. Qualora il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, promuova la procedura per la rimozione del sindaco si applicherà quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale n. 7/92.
5. Per assicurare la massima trasparenza il sindaco è tenuto all'inizio del suo mandato, agli adempimenti di cui alla legge regionale n. 128/82 relativi alla pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di carica elettive.

ART. 29 DURATA IN CARICA DEL SINDACO

1. Il sindaco dura in carica quattro anni. Entra in carica appena espletate le operazioni di convalida e assume le funzioni appena prestato giuramento. In caso di cessazione dalla carica, morte, decadenza nel corso del mandato si procede alla nuova elezione dell'organo. La dichiarazione di decadenza compete al CO.RE.CO..
2. In caso di dimissioni, compete al segretario la comunicazione dell'avvenuto deposito agli organi di cui all'art. 16 della legge regionale n. 7/92. Le competenze del sindaco e della giunta, sono esercitate da un commissario nominato ai sensi dell'art. 55 dell'O.EE.LL.

3. La nuova elezione avrà luogo entro novanta giorni. La durata in carica del sindaco neo eletto è rapportata al periodo di carica residuo del consiglio.
4. Ove alla data di cessazione della carica di sindaco intercorra meno di un anno da quella prevista per il rinnovo del consiglio la nuova elezione del sindaco è abbinata a quella del consiglio.

Art. 30

Il sindaco capo dell'amministrazione

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale con funzione di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Spetta al sindaco mantenere l'unità di indirizzo politico finalizzato alla realizzazione delle previsioni del documento programmatico e del conseguimento degli scopi dell'ente.
3. Spetta al sindaco svolgere attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio e della giunta.
4. Il sindaco o chi ne fa le veci legalmente, esercita ai sensi dell'art. 38 della legge 142/90 le funzioni di ufficiale di governo.
5. La legge, disciplina l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 31

Competenze del sindaco

1. Il sindaco quale capo dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 7/92 nomina, convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del Comune, al segretario e ai dirigenti.

In particolare:

- a) rappresenta l'amministrazione comunale, firmando: istanze, richieste, autorizzazioni, proposte e tutti gli altri atti di rappresentanza politica,
- b) rappresenta il Comune in giudizio e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi, partecipa nomine e incarichi; comunica accertamenti e decisioni; emana intimazioni, diffide, avvisi e bandi;
- c) vigila sull'osservanza dei regolamenti comunali e sull'espletamento del servizio di polizia municipale;
- d) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- e) adotta le ordinanze ordinarie, previste dalla legge e dai regolamenti;
- f) rilascia tutte le autorizzazioni, concessioni licenze di competenza del Comune;
- g) emette i provvedimenti di occupazione di urgenza o di espropriazione di competenza del Comune;
- h) stipula i contratti e le convenzioni del Comune e adotta gli atti prodromici e consequenziali;
- i) indice conferenze di servizi, promuove accordi di Programma e rappresenta il Comune attuando gli indirizzi dell'organo comunale competente;
- l) rilascia certificati, attestati, stati di famiglia, attestati di notorietà e tutti gli altri atti connessi alle funzioni esercitate o attribuite all'Ente e può delegare queste funzioni nei casi consentiti dalla legge;
- m) adotta i provvedimenti concernenti il personale che la legge, lo statuto, il regolamento non attribuiscono alla Giunta o al Segretario; in particolare fa luogo all'immediata sospensione del dipendente qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), e), d), e) ed f) comma 1° ai sensi dell'art. 4 septies della legge 16/92 in materia di nomine presso le Regioni e gli Enti Locali;

- n) coordina gli orari degli esercizi pubblici e degli esercizi commerciali ed artigianali nel rispetto di quanto stabilito dagli appositi piani;
- o) esercita, come previsto dall'art. 26 della l.r. 7/92, le competenze previste dalla lettera n) dell'art. 32 della L. 142/92 come recepito dalla l.r. 48/91;
- p) conferisce con proprio atto ai soggetti in possesso dei requisiti le funzioni di messo comunale.

Art. 32 **Attribuzioni del sindaco**

1. Il sindaco oltre alle funzioni e ai doveri propri della carica:
 - a) dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune e dei singoli assessori e può sospendere l'adozione di singoli atti, eventualmente sottoponendoli all'esame della giunta per assicurarne l'unità di indirizzo;
 - b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce direttive al segretario comunale sull'ordine prioritario dei fini individuati dagli organi di governo e in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;
 - e) acquisisce, presso tutti gli uffici e servizi, informazione ed atti riservati per l'espletamento delle sue funzioni di sovrintendenza;
 - d) promuove indagini e verifiche amministrative sulle attività del Comune;
 - e) vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore;
 - f) promuove ed assume iniziative per assicurare l'osservanza da parte degli uffici e dei servizi di aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, degli obiettivi e degli indirizzi degli organi collegiali, disponendo l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni;
 - g) presenta, ogni sei mesi, una relazione scritta al consiglio sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché sui fatti particolarmente rilevanti;
 - h) per l'espletamento di attività connesse con materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministrazione come previsto dall'art. 14 della l.r. 7/92;
 - i) convoca e presiede, come previsto dal regolamento, la conferenza interorganica, per correlare con il presidente del consiglio i capi gruppo consiliari, il segretario comunale e i responsabili dei servizi, i tempi e l'attività dell'esecutivo con quelli del consiglio comunale.

Art. 33 **Vice sindaco e delegati**

1. Il vice sindaco è l'assessore che ha delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni nei casi di assenza o impedimento del sindaco, ivi comprese le funzioni di cui all'art. 38 della legge 142/90.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di età.
3. Il sindaco può assegnare ad ogni assessore funzioni in materia raggruppate, per settori omogenei e per progetti integrati. Delle deleghe attribuite al vice sindaco e agli assessori deve essere data comunicazione al consiglio ed agli altri organi previsti dalla legge. Apposita delega deve essere conferita per i problemi giovanili. Il sindaco può modificare le competenze di ogni assessore per motivi di coordinamento ed in relazione ai progetti specifici, dandone comunicazione al consiglio.
4. Ferma restando l'applicazione del sesto comma dell'art. 38 della legge 142/90, nelle frazioni distanti dal capoluogo, il sindaco delega le sue funzioni, in ordine di preferenza, ad un assessore, ad un eleggibile alla carica di consigliere residente

nella frazione. L'atto di delegazione specifica i poteri dei delegati. Costoro sono tenuti a presentare annualmente al sindaco una relazione sullo stato delle reazioni, nonché sulle loro condizioni e bisogni.

5. L'assessore, oltre i compiti che gli derivano dall'appartenenza all'organo collegiale, ha le seguenti competenze:
 - a) propone le deliberazioni per la giunta assumendone la responsabilità politica;
 - b) controlla l'andamento dei servizi, formulando, se necessario, direttive di natura politica per garantire l'indirizzo formulato e il proseguimento degli obiettivi della giunta;
 - e) emana, su delega del sindaco, atti di competenza di questo.

Art. 34

Nomina e composizione della giunta comunale

1. 1. La giunta municipale, come previsto dall'arti 2 della legge regionale n. 7/92, è nominata dal sindaco che ne sceglie i componenti tra i consiglieri del Comune ovvero tra gli elettori in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e a sindaco. Il sindaco eletto al secondo turno è vincolato nella nomina agli assessori già proposti all'atto di presentazione della candidatura.
2. 2. La giunta comunale è composta dal sindaco e da un numero di assessori in relazione alla popolazione come stabilito dall'ari. 33 della legge n. 142/90 modificato dall'ari. 24 della legge regionale n. 7/92.
3. 3. Agli assessori si applicano le vigenti norme in materia di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza previste per i consiglieri e il sindaco che devono essere rimossi per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore entro dieci giorni dalla nomina. L'assessore entra in carica con l'atto di nomina e assume le funzioni dopo aver prestato giuramento.
4. Agli assessori si applicano, altresì, le specifiche incompatibilità alla carica e i divieti anch'essi previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92 e le relative sanzioni.
5. Gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri in presenza del segretario comunale, che redige il processo verbale. Gli assessori che rifiutano di prestare giuramento decadono con dichiarazione scritta del sindaco.
6. Tutti i provvedimenti sindacali di cui ai commi precedenti oltre che comunicati ai soggetti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, dovranno essere portati a conoscenza del segretario comunale, dei responsabili dei servizi e pubblicati all'albo pretorio.
7. Per assicurare la massima trasparenza anche gli assessori sono tenuti all'inizio del loro mandato agli adempimenti di cui alla legge regionale n. 128/82.

Art. 35

Durata in carica e cessazione della giunta

1. La giunta dura in carica quattro anni. I componenti la giunta, nel corso del quadriennio, possono essere revocati dal sindaco che ha l'obbligo di relazionare sulle motivazioni del provvedimento di revoca al consiglio.
2. In caso di revoca, dimissione, decadenza o morte di uno o più componenti la giunta, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori, comunicando, tale provvedimento, agli organi competenti.
3. La giunta cessa dalla carica oltre che per conclusione del mandato, anche nel caso di cessazione della carica del sindaco per qualunque causa.

4. Le dimissioni dalla carica di assessore comunale sono depositate presso la segreteria comunale o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

Art. 36

Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata dal sindaco e presieduta dal sindaco o dal suo sostituto che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti dagli Assessori e, tranne comprovati casi di urgenza, delle proposte di deliberazioni depositate in segreteria con l'attestazione del segretario di compiuta istruttoria.
2. Le modalità di convocazione, di funzionamento e di svolgimento delle sedute sono stabilite dalla stessa giunta ivi compreso ogni altro aspetto, connesso al proprio funzionamento. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e adotta gli atti a maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti.
3. Le sedute non sono pubbliche, ma possono essere invitati ad assistervi i responsabili dei servizi per fornire elementi valutativi, nonché professionisti la cui presenza, ritenuta opportuna, venga autorizzata dalla giunta medesima con l'assenso della maggioranza. I verbali delle deliberazioni saranno redatti, a cura del segretario comunale, dal vice segretario dell'ente.

Art. 37

Competenze e attribuzioni della giunta comunale

1. La giunta compie tutti gli atti attribuitigli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti. Nell'attività propositiva e di impulso, inoltre:

a) prepara lo schema di bilancio e la relazione programmatica, il programma delle OO.PP. la relazione illustrativa al conto consuntivo;

b) approva i progetti, preventivi, istanze di finanziamento, incarichi, adotta tutti i provvedimenti che comportino impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio con esclusione di quelle di cui alle lettere l) e m) dell'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepito e modificato dalla legge regionale n° 48/91;

e) delibera le liquidazioni che non siano attribuite dalla legge o dal regolamento al sindaco o al segretario;

d) forma i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali, adegua le relative tariffe alle disposizioni, in materia di finanza locale salve le competenze consiliari di cui alla lettera g) dell'art. 32 della legge n. 42/90;

e) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

f) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni che non impegnino più bilanci;

g) adotta, le deliberazioni di variazioni di cassa ed effettua i prelevamenti dal fondo di riserva ai sensi del D.P.R. n. 421/79;

h) adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti, tutti i provvedimenti in materia di concorsi, bandi e approvazione di graduatorie e gli altri atti relativi ai dipendenti quali assunzioni e cessazioni, ivi compresi quelli disciplinari su parere dell'apposita commissione di disciplina, nel rispetto delle norme regolamentari consiliari e quando non siano di competenza di altri organi;

i) predisporre le bozze dei regolamenti e gli atti programmatici sviluppando le direttive e gli indirizzi del consiglio comunale;

l) approva gli accordi di contrattazione decentrata fatta salva la materia riservata alla competenza regolamentare del consiglio;

m) stabilisce gli orari di apertura e chiusura degli uffici e di ricevimento al pubblico e nell'ambito della contrattazione decentrata, determina modelli anche flessibili in ragione dell'esigenza dell'utenza;

n) fissa, ai sensi degli accordi decentrati, i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale.

Nell'esercizio delle proprie funzioni anche per il sindaco e gli assessori vale l'obbligo di astensione di cui all'art. 36 del presente statuto

Titolo IV AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 38 Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve ispirarsi a principi di flessibilità e razionalizzazione delle strutture mediante una programmazione unitaria dei vari interventi.
2. Il processo organizzativo deve tendere al raggiungimento della massima efficienza uniformandosi a criteri di specializzazione e coordinamento del lavoro.
3. Il Comune disciplina con appositi regolamenti:
 - a) il regolamento organico del personale e la relativa dotazione organica;
 - b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità, ed entro i limiti di classificazione dell'ente stabiliti da leggi e regolamenti vigenti.
4. I settori, coordinati dal segretario, collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni anche costituendo unità speciali per progetti determinati, in tal caso la giunta può individuare un responsabile di progetto, eventualmente assegnando i mezzi necessari.
5. I regolamenti di cui al terzo comma del presente articolo sono tenuti a considerare che lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti del Comune è disciplinato con accordi collettivi nazionali. In ogni caso è riservata al regolamento la disciplina dell'accesso al rapporto d'impiego col Comune, delle cause di cessazione del rapporto e delle garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali. Sempre con regolamento, sulla base delle leggi vigenti, rimane assegnata al Comune la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici, nonché la determinazione e la consistenza dei ruoli organici complessivi.
6. Il regolamento del personale di cui al terzo comma del presente articolo disciplina la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato. E' istituita la commissione di disciplina composta dal sindaco o da un suo delegato, che la presiede, dal segretario comunale e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente secondo le modalità stabilite dal regolamento.
7. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici e al personale degli enti dipendenti, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi vigenti.

Art. 39 Incompatibilità

Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possano far sorgere un conflitto di interessi con l'ente. Lo svolgimento di attività lavorative è autorizzato, secondo le modalità

previste dal regolamento di organizzazione, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.

Art. 40 **Responsabili di settore**

1. Ai responsabili di settore è assegnato il compito di trasformare in attività concreta l'attività di indirizzo devoluta agli organi collegiali, secondo le disposizioni impartite dal segretario comunale.
2. Spettano ai responsabili di settore:
 - la responsabilità degli uffici e dei servizi a loro assegnati;
 - l'istruzione delle procedure che si concludono con l'adozione di atti di semplice gestione amministrativa che non impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
 - l'istruttoria e la proposta degli atti autoritativi e provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - l'istruttoria degli atti concessori e autorizzati, nonché l'emanazione degli atti certificativi;
 - la partecipazione a commissioni di selezione.
3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 2229 del codice civile oppure di alto valore in base all'art. 2222 del codice medesimo.

Art. 41 **Segretario comunale**

1. Il Comune ha un segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.
2. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al segretario comunale.
3. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, persegue gli obiettivi e i programmi decisi dall'amministrazione e pertanto, svolge funzioni di collaborazione e di consulenza anche propositiva, nonché il coordinamento e direzione complessiva degli uffici e dei servizi.
4. Il segretario svolge attività di vigilanza e garanzia per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
5. Il segretario partecipa alle riunioni degli organi collegiali con funzioni consultive oltretutto referiti e di assistenza e cura direttamente, o mediante funzionario di sua fiducia, la redazione dei relativi verbali.
6. Al segretario compete in particolare:
 - a) la responsabilità della fase istruttoria dell'attività amministrativa;
 - b) curare e promuovere l'attuazione dei provvedimenti;
 - c) la presidenza delle prove selettive, la presidenza delle gare e la stipulazione dei contratti, salvo che non sia stato incaricato del rogito di cui al punto d) nel qual caso la stipulazione dei contratti in rappresentanza dell'ente spetta al sindaco, essendo il comune sprovvisto di figure dirigenziali.
 - d) la rogazione dei contratti nei quali l'ente ha interesse o è destinatario.
 - e) la funzione certificativa che dalla legge o dal presente statuto non è attribuita ad altri soggetti;
 - f) tutte le iniziative per assicurare la pubblicità, la visione degli atti e dei provvedimenti ai consiglieri comunali, ai cittadini, alle associazioni, nonché le informazioni sull'attività del comune a chi ha diritto a richiederle e il miglior utilizzo dei servizi nell'interesse del cittadino;

- g) propone provvedimenti disciplinari e adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza, delle norme regolamentari.
7. Il segretario si avvale della struttura, dei servizi e del personale affinché, in coerenza con quanto previsto al terzo comma, possa realizzare gli obiettivi e i programmi dell'amministrazione, svolgendo la necessaria attività a carattere organizzativo e provvedimentale.

Art. 42

Vice segretario

Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza o assenza o impedimento, è previsto il vice segretario ai sensi dell'art. 52 legge n. 142/90 ed art. 70 del D.P.R. n. 268/87.

Art. 43

Conferenza dei funzionari responsabili dei servizi

Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative, per favorirne l'attività per progetti e programmi, è istituita la conferenza permanente dei funzionari responsabili dei servizi presieduta e diretta dal segretario comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente per gli organi elettivi, per il segretario e per i funzionari responsabili dei servizi, alla conferenza spettano funzioni prepositive di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

Art. 44

Relazioni sindacali

Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico, ed il trattamento del personale sono applicati con provvedimento degli organi competenti dell'ente.

Art. 45

Responsabilità del segretario comunale e dei responsabili di settore

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio va espresso parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, nonché dal segretario comunale sotto il profilo della legittimità. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso il comune temporaneamente non abbia il responsabile del servizio il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al 1° comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Il segretario comunale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al primo comma, unitamente al funzionario preposto

Art. 46
Programmazione

La relazione previsionale e programmatica consente la programmazione pluriennale di tutta l'attività dell'Ente e lieve essere oggetto di adeguamento annuale. I piani ed i programmi di durata temporale diversa devono annualmente essere adeguati alle previsioni della relazione previsionale e programmatica. La relazione previsionale e programmatica è approvata o adeguata prima dell'approvazione del bilancio di previsione annuale. Nella medesima seduta sono approvati o adeguati altri strumenti di programmazione.

Art. 47
Accordi di programma

In attuazione dell'art. 27 della legge 142 del 1990 come introdotto dall'art. 1 lettera e) punto 3, della legge 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 14 della legge 241/1990, gli organi del Comune favoriscono il ricorso ad accordi di programma per definire ed attuare opere, interventi, o programmi che richiedano per la loro completa realizzazione, l'azione integrale e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici. L'organo competente in relazione all'oggetto dell'accordo di programma definisce gli indirizzi ai quali il rappresentante del Comune deve attenersi ai fini dell'accordo.

Art. 48
Conferenza dei servizi

Nel caso che sia richiesta la partecipazione del Comune al fine di una conferenza dei Servizi, l'organo comunale competente identifica chi debba rappresentare il Comune nella stessa e definisce gli indirizzi cui debba attenersi.

Titolo V
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 49
Forme di gestione

L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge. La scelta delle forme di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente Statuto. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra la gestione diretta, l'affidamento in concessione quando sussistono ragioni tecniche ed economiche, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione in istituzione, l'affidamento in appalto, nonché la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 50
Gestione in economia

L'organizzazione e l'esercizio in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 51
Azienda speciale

Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi di sviluppo economico e civile. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 52
Istituzione

Il consiglio comunale per l'esercizio dei servizi speciali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo ordinamento di organizzazione dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi. Il regolamento di cui al precedente comma determina altresì la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e verifica dei risultati gestionali. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione e di esami del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 53
Personale a contratto

Per la gestione dei servizi il Comune per le qualifiche apicali o di specializzazione può ricorrere a contratti a tempo determinato di diritto pubblico o privato. Per le istituzioni e le aziende speciali la copertura dei posti di cui al precedente comma può essere attuata a tutto il personale dipendente.

Art. 54
Nomina, revoca e mozione di sfiducia costruttiva degli amministratori delle aziende e delle istituzioni

La nomina degli amministratori delle aziende e istituzioni comunali avviene, sulla base di un documento programmatico della giunta ovvero, da un terzo dei consiglieri contenente la lista dei candidati e componenti del consiglio di amministrazione ed a presidente scelti al di fuori del consiglio ed in possesso di comprovate esperienze

amministrative desumibili dal curriculum dei candidati. La nomina del direttore delle aziende e delle istituzioni è disposta dalla giunta, previo concorso pubblico ovvero avvalendosi degli istituti di cui all'art. 54 del presente statuto. La revoca del direttore può essere disposta, con deliberazione del consiglio e previa contestazione degli addebiti assicurando il diritto di controdeduzione su proposta della giunta unitamente al parere del segretario comunale, per gravi e persistenti motivi di inefficienza, di incompatibilità o per gravi e ripetute violazioni o inadempienze ai doveri di ufficio. Alla sostituzione del presidente e dei singoli componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali dimissionari, revocati dal consiglio su proposta della giunta o cessati dalla carica per altra causa, provvede nella stessa seduta il consiglio su proposta della giunta. I consigli di amministrazione delle istituzioni o delle aziende cessano dalla carica a seguito di approvazione a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri o proposta della giunta contenente la lista dei nuovi amministratori e le nuove linee programmatiche.

Titolo VI FINANZA, CONTABILITÀ E REVISIONE

Art. 55 Controllo di gestione

Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili, saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità, i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi. Il consiglio comunale prende conoscenza dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive della giunta, ai revisori dei conti, al segretario ed ai funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi.

Art. 56 Revisori dei conti

Il revisore dei conti è eletto dal consiglio comunale con voto limitato ad uno ed assume le funzioni assegnategli dalla legge. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio del revisore dei conti. Saranno altresì previsti i sistemi e le modalità tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra il consiglio comunale, la giunta, il sindaco ed il revisore. Gli uffici comunali dovranno assicurare la più completa assistenza e collaborazione al revisore dei conti per l'esercizio delle sue funzioni. Saranno disciplinate nel regolamento le cause di

ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisione, in modo di assicurare i principi di imparzialità e trasparenza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza.

Art. 57
Regolamento di contabilità

Il Comune adotta un regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

Titolo. VII
NORME FINALI TRANSITORIE

Art. 58
Verifica dello statuto

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il consiglio comunale promuove una sessione straordinaria per la verifica della sua attuazione, predisponendo adeguate forme di consultazione di associazioni, organizzazioni ed enti, ed assicurando la massima informazione ai cittadini sul procedimento della verifica.